

# COMUNE DI VIGNOLO

## PROVINCIA DI CUNEO

Via Roma n. 6

CAP 12010

P.IVA 00349960047

TEL 0171.48173

FAX 0171.48294

[www.comune.vignolo.cn.it](http://www.comune.vignolo.cn.it)

[segreteria@comune.vignolo.cn.it](mailto:segreteria@comune.vignolo.cn.it)

[comune.vignolo.cn@legalmail.it](mailto:comune.vignolo.cn@legalmail.it)

### **Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31/12/2017**

**(articolo 20 del decreto legislativo 175/2016 e s.m.i.)**

### **Relazione tecnica**

**Dicembre 2018**

## **Indice generale**

- I. INTRODUZIONE GENERALE
- II. LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE
- III. LA REVISIONE PERIODICA 2018
- IV. IL PIANO OPERATIVO DELLA REVISIONE PERIODICA 2018
- V. CONCLUSIONI

### 1. Il quadro normativo

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Vignolo, con atto del Consiglio comunale n. 13 del 31.03.2015, approvava il *"Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate T.U.S.P. (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house"* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

## **2. Il piano di revisione straordinaria del 2017**

Il piano di revisione straordinaria ha rappresentato un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 02.10.2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare tale ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2) ed il non ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Rispetto al Piano 2015 ed alla conseguente relazione non sono intervenute modifiche sostanziali nelle partecipazioni di questo Comune a Società.

Ne è pertanto scaturito il seguente piano straordinario di revisione:

## MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Azienda Cuneese dell'Acqua -ACDA spa	Diretta	Gestione servizio idrico integrato	1,08	Possesso requisiti art.4 comma 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016
Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti ACSR spa	Diretta	Gestione ciclo rifiuti	0,90	Possesso requisiti art.4 comma 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016

## AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Non sono state previste specifiche azioni di razionalizzazione.

Il predetto Piano operativo di revisione straordinaria 2017, dopo essere stato approvato dal Consiglio Comunale, è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti del Piemonte con prot. 4922 in data 06.10.2017.

## II - Le partecipazioni del Comune

### 1. Le partecipazioni societarie

#### A Società partecipate

Alla data del 31 dicembre 2017 ai fini della stesura e dell'approvazione della presente *revisione ordinaria 2018*, il nostro Comune partecipava al capitale delle seguenti società:

1. Azienda Cuneese dell'Acqua Spa con una quota del 1,08%, la stessa Azienda possiede il 41% delle quote partecipative della società Consorzio Gestori Servizi Idrici s.c. a r.l. (quota indiretta del Comune pari al 0,44%);
2. Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti con una quota del 0,90%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra formano tutte oggetto della presente *revisione ordinaria 2018*, nessuna di esse essendo quotata sui mercati regolamentati.

Nessuna di tali società è posseduta interamente dal Comune; in tutte il Comune deteneva al 31/12/2017 una propria quota di partecipazione.

#### B Altre partecipazioni ed associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Vignolo, oltre a far parte della Unione Montana Valle Stura, partecipa ai seguenti Consorzi previsti da specifiche disposizioni di legge:

- Consorzio socio-assistenziale del Cuneese (con una quota del 1,47%);
- Consorzio Ecologico Cuneese (con una quota del 1,40%);
- Istituto Storico della Resistenza e Società contemporanea in Provincia di Cuneo (con una quota del 0,21%).

L'adesione alla Unione Montana e la partecipazione ai predetti Consorzi, trattandosi di "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono state oggetto della *revisione ordinaria 2018*, così come già di quella straordinaria 2017 e del Piano operativo di razionalizzazione 2015.

#### 1. Gli obblighi di legge

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a

utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL D.Lgs.267/2000 e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL D.Lgs.267/2000 che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

## **2. Analisi delle Società partecipate**

### **2. a Società interamente partecipate**

Il Comune di Vignolo non è interamente proprietario di alcuna Società.

### **2.b Società di cui il Comune detiene direttamente quote di partecipazione**

#### **2.b.1 Azienda Cuneese dell'Acqua Spa - ACDA Spa con sede in Cuneo C.so Nizza n. 88 C.F. 80012250041**

La Società ACDA Spa è di proprietà del Comune per il solo 1,08% (pari ad una quota di €. 436.165,46 del relativo patrimonio netto al 31.12.2017).

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale a decorrere dall'anno 2000.

ACDA Spa è società *multi partecipata* alla quale partecipano 98 comuni dell'ambito ottimale individuato dalla Regione (società in house ex art. 2 comma 1 Testo Unico).

ACDA Spa è società strumentale degli enti proprietari.

Ha per oggetto sociale la prestazione del servizio idrico integrato.

Il servizio idrico integrato costituisce un servizio pubblico locale disciplinato originariamente dalla legge n.36/1994 e ss.mm.ii. ed oggi dal D.Lgs. n.152/2006, dalla normativa regionale di dettaglio ed in parte dall'art.23 bis del D.L. 112/2008; la disciplina speciale della materia prevede l'affidamento mediante gara da parte dell'autorità d'ambito, e consente la sopravvivenza transitoria delle attuali gestioni (comma 8 articolo 23 bis del D.L. n.112/2008 convertito in legge n.133/2008), in attesa dell'attuazione della riforma.



In particolare la società si occupa della gestione dell'intero ciclo del servizio idrico integrato: acquedotto, fognatura e depurazione, provvedendo a riscuotere le relative tariffe (Codice ATECO 36.0000).

ACDA Spa, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di tali funzioni strumentali indispensabili, di rilevanza economica.

L'Azienda Cuneese dell'Acqua provvede alla gestione del servizio idrico integrato. Il servizio idrico integrato costituisce un servizio pubblico locale disciplinato originariamente dalla legge n.36/1994 e ss.mm.ii. ed oggi dal D.Lgs. n.152/2006, e dalla normativa regionale di dettaglio.

La società ha 105 dipendenti e n. 5 amministratori.

La Società nella sua composizione e per la tipologia di attività svolte non rientra tra i casi di soppressione od eliminazione previsti dalle attuali disposizioni di legge, la partecipazione alla stessa è indispensabile al perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente in ragione dell'articolo 149 bis del D.Lgs.152/2006 e dell'attuale regolamentazione del servizio idrico integrato.

La società, difatti:

- è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
  - ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
  - vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro (lettera d) ed in costante crescita:

	2015	2016	2017
Fatturato	28.323.730	25.312.846	20.441.978

- ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

	2017	2016	2015	2014	2013
Utile d'esercizio	3.216.464	3.048.120	3.296.379	2.599.052	2.104.078

Il Comune, come già precisato, è proprietario dello 1,08% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata, potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

ACDA Spa detiene il **41% di una propria società controllata: Consorzio Gestori Servivi Idrici Co.Ge.Si. s. cons. a r. l. (0,44% quota attribuibile a questo Comune)**, la quale si occupa di coordinamento e programmazione delle attività dei gestori pubblici del servizio idrico integrato.

Considerato che la Società è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016 e che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione **mantenere la partecipazione**, diretta ed indiretta seppur minoritaria, in tale Società e nella sua partecipata, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

**2.b. 2. Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti Spa - ACSR Spa con sede in Borgo San Dalmazzo via Ambovo n. 63/a C.F. 02964090043**

Il Comune di Vignolo ha una partecipazione in A.C.S.R. del 0,90% (pari ad una quota di €. 36.996,21 del relativo patrimonio netto al 31.12.2017) ed aderisce alla stessa fin dalla sua costituzione e dalla sua trasformazione in società per azioni a decorrere dal 2004.

ACSR Spa è società *multi partecipata* alla quale partecipano 54 comuni dell'ambito ottimale individuato dalla Provincia e dalla Regione (società in house ex art. 2 comma 1 Testo Unico).

ACSR Spa è società strumentale degli enti proprietari.

Ha per oggetto sociale la gestione dei rifiuti e, più specificatamente, la realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento rifiuti, ivi comprese le discariche.

Il servizio di gestione rifiuti costituisce un servizio pubblico locale disciplinato originariamente dal D.Lgs n.22/1997 e ss.mm.ii. ed oggi dal D.Lgs. n.152/2006 e dalla normativa regionale di dettaglio (LL.RR. 24/2002 e 7/2012), che prevedono la costituzione di tali gestioni associate.

In particolare la società si occupa della gestione dell'intero ciclo del servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti; alla riscossione delle relative tariffe provvedono direttamente i comuni soci. Ha come attività specifica la "Selezione e smaltimento dei rifiuti." (382109 Codice ATECO)

ACSR Spa, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di tali funzioni strumentali indispensabili, di rilevanza economica.

La società è guidata da un amministratore unico ed ha avuto nel 2017 un numero medio di dipendenti pari a 27.

Anche la A.C.S.R. nella sua composizione e per la tipologia di attività svolte non rientra tra i casi di soppressione od eliminazione previsti dalle attuali disposizioni di legge, la partecipazione alla stessa è indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente in ragione del D.Lgs.152/2006 e dell'attuale regolamentazione regionale del ciclo di gestione dei rifiuti (LL.RR. 24.10.2002 n.24 e 24.05.2012 n. 7 e smi.).

Essa è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);

Risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

- ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);

- vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro (lettera d) :

	2015	2016	2017
Fatturato	5.655.881	7.663.071	7.092.560

- ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), escluso il 2013:

	2017	2016	2015	2014	2013
Utile d'esercizio	177.998	190.333	1.207	11.352	-213.714

Il Comune, come già precisato, è proprietario del solo 3,60% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

Considerato che la Società è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016 e che la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi (con esclusione del 2013) con un utile, è intenzione dell'amministrazione **mantenere la partecipazione**, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

## 2.c Società alle quali il Comune partecipa indirettamente

Il Comune di Vignolo alla data del 31.12.2017 partecipava indirettamente, come già precisato, ad una sola società partecipata da una società soggetta a controllo da parte di questo Ente, di cui si riportano di seguito le informazioni essenziali.

### 2.c.1 Consorzio Gestori Servizi Idrici - CoGe.Si. s.c. a r.l. con sede in Cuneo Corso Nizza 90 C.F. 03434470047

La Società Co.Ge.Si. s.c. a r.l. è partecipata dall'ACDA spa per il 41,00% (pari ad una quota di €. 24.980,89 del relativo patrimonio netto al 31.12.2017).

Co.Ge.Si. s.c. a r.l. è società *multi partecipata* alla quale partecipano attualmente 5 soci, tutti gestori pubblici del servizio idrico integrato.

La società non ha dipendenti ed è gestita da n. 3 amministratori che non percepiscono remunerazioni.

Ha per oggetto sociale il coordinamento e la programmazione delle attività dei gestori pubblici del servizio idrico integrato.

La società, relativamente ai propri dati di bilancio:

- presenta il seguente fatturato nell'ultimo triennio:

	2015	2016	2017
Fatturato	37.333	53.701	40.340

- ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi:

	2017	2016	2015	2014	2013
Utile d'esercizio	1.228	1.673	2.681	2.781	1.718

La predetta Società è comunque funzionale alla partecipata ACDA Spa, di cui è previsto il mantenimento senza particolari interventi, rappresentando lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali indispensabili, di rilevanza economica, nel settore del servizio idrico integrato.

**Maggiori e più dettagliate informazioni su di ognuna delle predette società sono contenute nelle singole schede di rilevazione, redatte secondo il modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed allegate alla presente relazione.**

#### **IV. Il Piano operativo della revisione periodica 2018**

L'attuale ricognizione non necessita di uno specifico piano di razionalizzazione in quanto le due società a cui il Comune aderisce posseggono i requisiti di cui all'art. 4 comma 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 e risultano essenziali ai fini istituzionali del Comune per gli importanti servizi strumentali che forniscono nei settori in cui operano.

Di conseguenza viene confermata la sola partecipazione indiretta (Co.Ge.Si. s.c. a r.l.) collegata alla società ACDA spa che possiede i requisiti per essere mantenuta.

Pur non richiedendo l'adozione di specifiche misure di razionalizzazione, l'adesione a tali società comporterà comunque un costante impegno, nell'ambito dei loro organi di amministrazione, per assicurarne una efficace, efficiente e corretta gestione.

#### **Contenimento costi funzionamento società partecipate**

Le spese relative alle due società attualmente partecipate dal Comune non hanno subito incrementi di costi nel 2015, 2016 e 2017, se non dovuti ad un ampliamento delle rispettive attività.

Alcune misure adottate dai loro Organi gestionali hanno concretamente permesso di prevedere una sensibile riduzione dei loro costi di gestione nei prossimi anni (in particolare l'acquisizione per fusione ed incorporazione delle quote private detenute nella società IDEA Granda s.c.r.l. da parte della partecipata ACSR spa, permetterà di ridurre sensibilmente le spese di gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti; la riduzione dei componenti degli organi di amministrazione delle società e dei relativi costi, creeranno stabili economie di spesa).

Va inoltre tenuto conto che, partecipando il Comune in forma minoritaria a tutte due le società alle quali conferma di aderire, ogni ulteriore forma di riduzione dei loro costi, anche tramite misure di riorganizzazione dei relativi organi amministrativi e di controllo e delle relative strutture aziendali, non potrà che essere stabilita ed assunta in accordo con i rimanenti enti che partecipano alle stesse società e da parte dei rispettivi organi decisionali.

## V. Conclusioni

In conclusione si può affermare che, con l'applicazione delle predette misure di contenimento delle spese di gestione delle società partecipate, già previste dal Piano operativo di revisione straordinaria delle società partecipate 2017, la presente revisione periodica delle partecipazioni societarie comunali, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, possa concludersi con un esito favorevole e confortante senza la necessità di prevedere un piano di loro riassetto o razionalizzazione.

Si continueranno comunque ad adottare tutti gli utili e necessari interventi all'interno di tali società che possano confermarne una sana e corretta gestione, evitando il generarsi di debiti e perdite di bilancio che possano incidere finanziariamente sul bilancio del Comune.

La presente relazione viene sottoposta alla approvazione del Consiglio comunale.

Vignolo lì 19/12/2018

IL SINDACO  
(Bernardi Danilo)

